

Estratto art. 42 del Regolamento del Consiglio Provinciale

Approvato con deliberazione di C.P. n.20 del 15 aprile 2002.

Art. 42

1. Pubblicità delle spese elettorali
2. La dichiarazione con i preventivi di spesa, da parte dei candidati a Presidente e Consigliere è consegnata alla Segreteria Generale di persona, o mediante un delegato, o mediante fax o e-mail, salvo a presentare l'originale nei dieci giorni successivi.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma è pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal giorno non festivo successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione fino a tutto il periodo di pubblicazione del relativo rendiconto. Eventuali dichiarazioni presentate in ritardo sono pubblicate fino a tutto il periodo anzidetto, con apposito separato elenco e con indicazione della data di tardiva presentazione.
4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al precedente comma 1, è presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese da essi sostenute per la campagna elettorale, ivi comprese le spese per essi sostenute dai propri gruppi politici di appartenenza. Tale rendiconto dal giorno non festivo successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione è pubblicato all'albo pretorio della Provincia per la **durata di trenta giorni. Eventuali rendiconti presentati in ritardo sono pubblicati fino alla scadenza** dei predetti trenta giorni con apposito separato elenco e con indicazione della data tardiva di presentazione.
5. Unitamente alla pubblicazione della dichiarazione e del rendiconto di cui ai precedenti commi 2 e 3 è pubblicato anche, a cura del Segretario Generale e fino a tutto il periodo di pubblicazione del rendiconto con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine della presentazione, l'elenco di quei soggetti indicati al comma 1 che nei termini anzidetti non risultano aver ottemperato agli obblighi per essi previsti dal presente articolo con l'indicazione di coloro, che vi hanno ottemperato sia pure tardivamente.